SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE V. CHIARUGI PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2026. LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE E SANITARIA

Ufficio/Struttura	UNITA` FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Resp. Ufficio/Struttura	LOMI STEFANO
Resp. del procedimento	LOMI STEFANO
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
18.084,60 €		**3B0201120501**	**2026**
8.588,00 €		**3B020201120301**	**2026**

Allegati Atto		
Allegato	**N.Pagine allegato**	**Oggetto Allegato**

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° di pag.**	**Oggetto**

Documento firmato digitalmente

SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE
UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività sociosanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R. n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 13 del 02/12/2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14/01/2020 al 13/01/2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea si Soci n. 16 del 23/11/2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20/02/2020 avente ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14/01/2020 – 13/01/2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10/12/2010 "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole"; Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione";

Vista la determina del Direttore SdS n. 250 del 29/12/2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative relativamente all'Unità Funzionale dell'Integrazione Socio-Sanitaria;

Vista la delibera del Direttore generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/19, per la gestione diretta da parte della SdS delle attività sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza,

Preso atto che, nelle more della nomina del Responsabile della U.F. Integrazione Socio-Sanitaria, il Direttore della SdS Valdinievole svolge funzioni di surroga;

Vista la Legge n. 328 dell'8.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" definisce, all'art. 22 comma 2, "i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi….., nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale" e fra questi ricomprende, al medesimo articolo lettera g "gli interventi per le persone anziane e disabili ……..per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio" e all'art. 17 comma 2, demanda alla regione la disciplina per l'erogazione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto Il DPGRT n. 86/R del 11.08.2020, Regolamento di attuazione della L.R. 28.12.2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), ed in particolare l'art. 4 co.1;

Considerato che la delibera della DGRT nr. 245 del 15.03.2021e la Delibera n. 289 del 22.03.2021 con la quale sono stati approvati i requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziale e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 6 del 26.02.2026 avente per oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Salute (PIS): 2024 – 2026;

Vista la Delibera Assemblea dei Soci n. 7 del 30.03.2026 avente per oggetto: "Bilancio Preventivo Economico anno 2026, Pluriennale 2026-2028 e Piano Programma 2026. Approvazione.";

Vista la delibera Giunta Esecutiva n. 16 del 06.05.2026 "PIAO 2026 – 2028. Approvazione" e in particolare la sottosezione 3.3 relativa alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale;
Considerato che la delibera della DGRT nr. 995 dell'11.10.2016:
- approva il documento "Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti in sostituzione dello schema tipo di convenzione in materia di strutture residenziali per anziani approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 15/01/1991;
- prevede l'obbligatorietà di stipulare accordi tra le parti interessate, sulla base del modello basato sul sistema di libera scelta, per le strutture pubbliche, nonché per quelle private e del privato sociale che intendono operare nell'ambito del sistema residenziale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- comporta l'adesione al Portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana (Portale regionale delle RSA) per i gestori delle Strutture che decidono di sottoscrivere l'accordo che saranno responsabili delle informazioni rese ad ARS al fine della pubblicazione online delle stesse sul portale;

Visto inoltre che la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Empoli (FI) per la capienza di 120 posti residenziali per non autosufficienti e che risulta accreditata dal Comune di Empoli (atto n.56/2018);

Considerato che, tra gli altri, le Società della Salute, nel rispetto della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., hanno la funzione di indirizzo e di governo finalizzata alla definizione delle linee della programmazione operativa e attuativa del territorio, all'interno della quale si inserisce anche il percorso di attuazione del principio della libera scelta di cui all'articolo 2 comma 4 della L.R. n. 82/2009.

Considerato che il portale: RSA della Toscana è il nuovo portale in cui sono inserite le Residenze sanitarie assistenziali autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio sanitario regionale, presenti nel territorio della Regione Toscana;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2020 n.86/R "Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n.82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" con il quale sono stati definiti i requisiti generali e le procedure per l'accreditamento istituzionale;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.245 del 15-03-2021 e la Delibera n.289 del 22-03-2021 con la quale sono stati approvati i requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Vista la notifica n.02295320481–14032022-1108 inviata al SUAP in data 14/03/2022, prot. n. 0119727, contenente la dichiarazione dell'avvenuto adeguamento ai requisiti generali e ai requisiti

specifici, da parte del legale rappresentante della Residenza Sanitaria Assistenziale denominata FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE VINCENZO CHIARUGI DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI ubicata in via Guido Monaco n.23 – Empoli, 50053 Empoli (FI);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1635/2020 che stabilisce in € 53,32 la quota sanitaria giornaliera carico del Fondo Sanitario;

Considerato che "Fondazione V. Chiarugi" con sede in Via G. Monaco n.23 – 50053 Empoli (FI), struttura presente sul portale della Regione Toscana ed è pertanto in possesso di tutti i requisiti necessari all'erogazione della prestazione di assistenza garantendo al contempo un adeguato livello e una qualità dell'offerta di tali servizi assicurando l'appropriatezza dell'uso delle risorse;

Viste le fatture, relative al periodo Gennaio - Ottobre 2026 e applicazione delibera Giunta Regionale n. 1687/2020, emesse da Fondazione V. Chiarugi e con sede legale a Empoli (FI) - c.f./p.iva 02295320481, relative a prestazioni svolte nei confronti di (B.C.) e di seguito elencate:

N. fatt	Data	Competenza	Importo	Tipo
12/2026/10	31/01/2026	gen-26	1.950,30 €	SAN
27/2026/10	28/02/2026	feb-26	1.654,80 €	SAN
42/2026/10	31/03/2026	mar-26	1.832,10 €	SAN
62/2026/10	30/04/2026	apr-26	1.773,00 €	SAN
85/2026/10	31/05/2026	mag-26	1.832,10 €	SAN
105/2026/10	30/06/2026	giu-26	1.773,00 €	SAN
117/2026/10	31/07/2026	lug-26	1.832,10 €	SAN
135/2026/10	31/08/2026	ago-26	1.832,10 €	SAN
150/2026/10	30/09/2026	set-26	1.773,00 €	SAN
167/2026/10	31/10/2026	ott26	1.832,10 €	SAN

N. fatt	Data	Competenza	Importo	Tipo
11/2026/10	31/01/2026	gen-26	875,75 €	SOC
34/2026/10	28/02/2026	feb-26	791,00 €	SOC
43/2026/10	31/03/2026	mar-26	875,75 €	SOC
63/2026/10	30/04/2026	apr-26	847,50 €	SOC
86/2026/10	31/05/2026	mag-26	875,75 €	SOC
106/2026/10	30/06/2026	giu-26	847,50 €	SOC
118/2026/10	31/07/2026	lug-26	875,75 €	SOC
136/2026/10	31/08/2026	ago-26	875,75 €	SOC
151/2026/10	30/09/2026	set-26	847,50 €	SOC
168/2026/10	31/10/2026	ott26	875,75 €	SOC

Per un totale complessivo di **€ 26.672,60**

Dato atto che la spesa di cui al presente Provvedimento trova copertura nel bilancio economico anno 2026;

Considerato che le prestazioni di cui si propone la liquidazione sono state regolarmente effettuate e controllate dall'Ufficio competente per quanto concerne l'effettiva attività svolta e l'esatta applicazione delle tariffe;

Preso atto della normativa contenuta nell'art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000, come modificato dalla L. 205/2017che ha ridotto, con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, considerato che il presente provvedimento non necessita di nulla osta rilasciato dal competente Ente;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 16 e 16/bis della Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n. 185/2008 (DURC) e riscontrata la regolarità contributiva;

Attestata la regolarità contributiva della Ditta (DURC) protocollo INAIL_56659830 del 30.10.2026 con scadenza 27.02.2027;

Considerato che la Legge n. 217 del 17.12.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari richiede che tutti i mandati riferiti a pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione devono riportare il Codice Identificativo Gara (CIG);

Dato atto che il CIG richiesto ai sensi della normativa vigente è il seguente: BA28EDCCBC;

Ricordato l'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto quanto disposto dagli art.71 bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n.40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 Consorzi" del D.lgs 18.08.2000 n.267;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabiltà della dirigenza" del D.lgs 18.08.2000 n.267

DISPONE

1. Di liquidare e pagare per le motivazioni espresse in narrativa alla Fondazione V. Chiarugi di Empoli (FI), P.I.V.A. e C.F. 02295320481, le fatture per un importo complessivo di €. 26.672,60# effettuando l'accredito sul conto corrente dedicato, comunicato ai sensi dell'art.3, comma 7, della L.136/2010, dalla Cooperativa sopracitata, mentre l'iva se dovuta, sarà successivamente versata ad opera di questa SdS Valdinievole;
2. Di dare atto che la spesa di €. 18.084,60# relativa alla quota sanitaria trova copertura nel conto economico 3B0201120501 – autorizzazione 42/2025 del bilancio della SdS anno 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di dare atto che la spesa di €. 8.588,00# relativa alla quota sociale trova copertura nel conto economico 3B020201120301 – autorizzazione 43/2025 del bilancio della SdS anno 2026, che presenta la necessaria disponibilità
4. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69;
5. Di trasmettere il presente provvedimento a:
    - Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;

p. Il Responsabile U.F. Integrazione Socio-Sanitaria
Dott. Stefano Lomi

Documento firmato digitalmente

SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Documento firmato digitalmente